

SCUOLA e LA VOTO

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Necessità di un sindacato libero

Nei giorni scorsi la stampa si è occupata dello "strappo" sindacale di D'Antoni, della conseguente polemica con Cofferati, e delle prospettive future dell'azione sindacale, dopo la manifestazione del 20 novembre della CISL svoltasi a Roma. L'occasione per il litigio come è noto è stata fornita dalla

Agostino Scaramuzzino

diversa valutazione che le due Confederazioni (CISL e CGIL) hanno dato sulla manovra economica del governo (legge finanziaria) e anche sulla necessità avanzata dalla CGIL di rivedere prima della scadenza (2001) i conti sull'andamento delle pensioni. Non a caso a fine novembre nel vertice di Madrid, il nostro presidente della Repubblica ha parlato di una urgente riforma previdenziale nell'ambito di un "governo europeo dell'economia per aumentare la competitività e rivedere i criteri degli attuali sistemi previdenziali e assistenziali". Anche il presidente dell'INPS Paci è intervenuto sull'argomento evidenziando la necessità di intervenire sul sistema pensionistico italiano, e confermando l'esistenza della cosiddetta "gobba di spesa" del 2005, ha auspicato una crescita del PIL maggiore dell'1,5% così da ridurla sensibilmente nel corso degli anni. Ma tutta questa problematica sicuramente complessa che necessita di scelte improcrastinabili non è sufficiente a spiegare a nostro parere lo strappo verificatosi dopo oltre vent'anni tra le due grandi Confederazioni sindacali. La realtà è che non da oggi D'Antoni pensa ad un'entrata sullo scenario squisitamente partitico ed allora vista l'attuale frantumazione del cosiddetto centro specie nello schieramento Ulivista (PDU - DU - UDEUR - RIPE - CDU - PSRL per un totale di 123 deputati) valuta questo momento politicamente giusto per un suo ingresso in politica così da ottenere due risultati. Uno è quello di costi-

(continua in ottava pagina)

PARITÀ SCOLASTICA

Atti Parlamentari - 1 - Camera dei Deputati

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6270

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 luglio 1999 (v. stampato Senato n. 4127)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

TAROLLI, RONCONI, D'ONOFRIO, ASCIUTTI, BEVILACQUA, PEDRIZZI, VENTUCCI, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, BRUNO NAPOLI, ZANOLETTI, AZZOLLINI, BALDINI, BONATESTA, CAMPUS, CURTO, CUSIMANO, GUBERT, MAGGI, MANTICA, MULAS, MUNGARI, NOVI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SPECCHIA, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 23 luglio 1999

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento

di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;

h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale for-

nito dei necessari requisiti.

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità.

7. Alle scuole non statali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Allo scadere del terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione presenta al Parlamento una relazione sul suo stato di attuazione e, con un proprio decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, propone il definitivo superamento delle citate disposizioni del predetto testo unico approvato con decreto legislativo 16 apr-

le 1994, n. 297, anche al fine di ricondurre tutte le scuole non statali nelle due tipologie delle scuole paritarie e delle scuole non paritarie.

8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di

Articolo 1

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

Carta Sociale Europea

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 44 del 23 febbraio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 febbraio 1999 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 65801

N. 38/L

LEGGE 9 febbraio 1999, n. 30.

Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996.

Pubblichiamo la seconda parte ricordando ai nostri lettori che la prima parte è stata pubblicata nel numero 6-7 (giugno-luglio) di Scuola e Lavoro.

Parte II Articolo A - Impegni

1 Con riserva delle disposizioni dell'articolo B in appresso, ciascuna delle Parti s'impegna:

a considerare la parte I della presente Carta come una dichiarazione che determina gli obiettivi di cui perseguirà la realizzazione con ogni mezzo utile, secondo le disposizioni del paragrafo introduttivo di tale parte:

b a considerarsi vincolata da almeno sei dei nove articoli seguenti della parte II della Carta: articoli 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 e 20;

a considerarsi vincolata, a sua scelta, da un numero supplementare di articoli o di paragrafi numerati della parte II della Carta, a condizione che il numero totale degli articoli e dei paragrafi numerati che la obbligano non sia inferiore a sedici articoli o a sessantatré paragrafi numerati.

Gli articoli o i paragrafi selezionati secondo le disposizioni dei capoversi b e c del paragrafo 1 del presente articolo saranno notificati al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Ciascuna delle Parti potrà in ogni successivo momento dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale che si considera vincolata da ogni altro articolo o paragrafo numerato figurante nella parte II della Carta e che non aveva ancora accettato in conformità con le norme del paragrafo 1 del presente articolo. Tali ulteriori impegni saranno considerati parte integrante della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione e produrranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di notifica.

4. Ciascuna Parte disporrà di un sistema d'ispezione del lavoro adeguato alle sue condizioni nazionali.

Articolo B - Legami con la Carta sociale europea ed il protocollo addizionale del 1988

1 Nessuna Parte contraente della Carta sociale Europea o Parte del Protocollo addizionale del 5 maggio 1988 può ratificare, accettare o approvare la presente Carta senza considerarsi vincolata almeno dalle disposizioni corrispondenti alle norme della Carta sociale europea e se del caso del Protocollo addizionale che si era impegnata ad osservare.

2 L'accettazione degli obblighi contenuti in qualsiasi disposizione della presente Carta avrà come effetto che, a partire dalla data di entrata in vigore di tali obblighi nei confronti della Parte interessata, la disposizione corrispondente della Carta sociale europea e se del caso del suo Protocollo addizionale del 1988 cesserà di applicarsi alla Parte interessata se quest'ultima Parte è vincolata dal primo

dei due strumenti predetti o da entrambi gli strumenti.

Parte IV

Articolo C - Controllo dell'attuazione degli impegni contenuti nella presente Carta

L'attuazione degli impegni giuridici contenuti nella presente Carta sarà sottoposta allo stesso controllo di quello della Carta sociale europea.

Articolo D - Reclami collettivi

1 Le norme del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevedono un sistema di reclami collettivi ci

applicheranno alle disposizioni sottoscritte in applicazione della presente Carta per gli Stati che hanno ratificato il Protocollo.

2 Ogni Stato che non fa parte del Protocollo addizionale della Carta sociale europea che prevede un sistema di reclami collettivi potrà, nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Carta o in ogni altro successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che accetta il controllo degli obblighi sottoscritti titolo della presente Carta secondo la procedura prevista dal Protocollo.

Parte V

Articolo B - Non discriminazione

Il godimento dei diritti riconosciuti nella presente Carta deve essere garantito senza qualsiasi distinzione basata in particolare sulla razza, il colore della pelle, il sesso, la lingua, la religione, le opinioni politiche o ogni altra opinione, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale, la salute, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la nascita o ogni altra situazione

Articolo F - Deroghe in caso di guerra o di pericolo pubblico

1 In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minaccia la vita della nazione, ogni parte può prendere misure

in deroga agli obblighi previsti dalla presente Carta, rigorosamente entro i limiti in cui ciò sia richiesto dalla situazione ed a condizione che tali misure non siano in contrasto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

2 ogni Parte che ha esercitato questo diritto di deroga informa entro un periodo di tempo ragionevole, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure adottate e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve inoltre informare il Segretario Generale della data in cui queste misure hanno cessato di essere in vigore e alla quale le disposizioni della Carta che ha accettato sono di nuovo pienamente applicabili.

Articolo G - Restrizioni

1 I diritti ed i principi enunciati nella parte I, quando saranno effettivamente attuati e l'esercizio effettivo di tali diritti e principi come previsto nella parte II non potranno essere oggetto di restrizioni o di limitazioni non specificate nelle parti I e II ad eccezione di quelle stabilite dalla legge e che sono necessarie, in una società democratica, per garantire il rispetto dei diritti e delle libertà altrui o per proteggere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale, la salute pubblica o il buon costume.

2 Le restrizioni apportate, in virtù della presente Carta, ai diritti ed agli obblighi ivi riconosciuti possono essere applicate 6010 per gli scopi per i quali sono stati previsti.

Articolo H - Relazioni tra la Carta il diritto interno o gli accordi internazionali

Le disposizioni della presente Carta non pregiudicano le norme di diritto interno e dei trattati, convenzioni o accordi bilaterali o multilaterali che sono o che entreranno in vigore e che potrebbero essere più favorevoli per le persone tutelate.

Articolo I - Attuazione degli impegni sottoscritti

1 Fatti salvi i mezzi di attuazione enunciati in questi articoli, le disposizioni pertinenti degli articoli 1 a 31 della parte II della presente Carta sono attuate da:

- a la legislazione o la regolamentazione;
- b le convenzioni stipulate tra datori di lavoro o organizzazioni di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori;
- c una combinazione di questi due metodi d'altri mezzi appropriati

2 Gli impegni derivanti dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'articolo 2, dai paragrafi 4,6,e 7 dell'articolo 7, dai paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 10 e degli articoli 21 e 22 della parte II della presente Carta saranno considerati soddisfatti non appena queste disposizioni saranno applicate, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo, alla grande maggioranza dei lavoratori interessati.

Articolo J - Emendamenti

1 Ogni proposta di emendamento alle parti I e II della presente Carta mirante ad estendere i diritti garantiti dalla presente Carta, ed ogni proposta di emendamento alle parti III a VI present-

(continua in sesta pagina)

**BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO
FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR
JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE**



il dell' POLO Est

Come riunire
le due metà d'Europa

Lunedì 8, martedì 9 novembre 1999
Roma, Camera dei Deputati
Sala Congressi di Palazzo Marini
Via del Pozzetto, 158

Osservatorio Parlamentare



PERCHE' IL POLO DELL'EST

Dieci anni fa, la caduta del Muro di Berlino segna la fine del comunismo. Un processo iniziato nell'estate con la rinascita democratica in Polonia e in Ungheria culmina nella notte del 9 novembre, quando viene sgretolato il simbolo dell'Europa divisa. La Germania si riunifica in pochi mesi grazie alla determinazione di Helmut Kohl, in Cecoslovacchia sono ancora una volta gli studenti e gli intellettuali a muoversi, in Romania cade Ceausescu: giornate convulse, gonfie di speranze, sogni di generazioni che si realizzano quando nessuno se lo aspettava. Il vento dell'Est scuote l'Europa: investe il Patto di Varsavia, poi i Balcani, quindi l'Albania, in alcuni casi la transizione è pacifica, in altri non può esserlo, talvolta il governo passa ai nuovi partiti democratici, in alcuni casi resta nelle mani dei comunisti, comincia comunque una nuova era e con essa il processo di riunificazione delle due metà d'Europa, troppo a lungo divise, lacerate, contrapposte. Dieci anni dopo, in quasi tutti i Paesi dell'Est governano coalizioni e partiti di centro-destra, in alcuni casi il cambiamento è appena avvenuto, in altri è già radicato. In Ungheria c'è il governo dei giovani, in Polonia e nei Paesi Baltici, in Slovacchia come in Macedonia, in Bulgari e Romania emerge il *modello Polo*: partiti di ispirazione nazionale, cattolici e liberali insieme a segnare la svolta, riforme in economia e nella società; persino nella Jugoslavia segnata dalle guerre civili, cadono le roccaforti comuniste, solo la Serbia resiste, arroccata nel suo isolamento. A Mosca ancora molto deve essere fatto, mentre la Bielorussia resta comunista e reprime ogni dissenso, ultimo baluardo di un mondo che non c'è più. Muri che presto saranno abbattuti. Nel '94 il Polo sembrava un'anomalia italiana, oggi è un modello nelle due metà d'Europa: nei Paesi dell'Est ma anche nel Parlamento di Strasburgo dove si è realizzata nei fatti una coalizione tra Partito popolare europeo (Ppe) e Unione per l'Europa delle Nazioni (Uen). Le forze di centro-destra devono rafforzare i propri legami per aiutare i Paesi ex comunisti ad entrare nell'unione Europea e nell'Alleanza Atlantica, le cui basi, va ricordato, furono realizzate cinquant'anni fa proprio da governi di centro-destra e con l'opposizione delle sinistre di allora, comuniste e socialiste. Ora è necessario andare oltre. Per riunire le due metà d'Europa. Di questo si è discusso nel convegno internazionale organizzato dalla fondazione *Osservatorio Parlamentare* in collaborazione con la rivista *Charta minuta*. *Charta '77* era il manifesto della libertà di Vaclav Havel. *Charta duemila* può essere il manifesto dell'Europa riunificata. Alla fine del novecento, per aprire il nuovo Millennio. In omaggio a Papa Wojtyla, che giunse dal freddo per cambiare la storia. In omaggio a Lech Walesa a cui abbiamo chiesto di ricordare, in un prologo al convegno, come tutto iniziò con Solidarnosc. Solidarietà.

LUIGI BERLINGUER: UN MINISTRO DELLA P.I. POLITICAMENTE SMEMORATO E STRABICO

Pubblichiamo le lettere inviate al Ministro Berlinguer dal Prof. Scaramuzzino n.q. di Segretario Generale della F.I.S. ed i titoli degli articoli di stampa che hanno dato ampio spazio all'iniziativa. In linea con quanto sopra rendiamo anche nota la lettera inviata al prof. Brogi per il Convegno sul libro di testo nelle scuole.

FIS Federazione Italiana Scuola

1 1 NOV. 1999
ROMA

UFFICIO Segreteria Generale

1491

Prot. n. All.

Risposta a nota N.

OGGETTO: Protesta

Egregio Ministro,

abbiamo volutamente atteso qualche giorno prima di inviarLe questa nostra.

Visto il decreto con il quale Lei ha modificato i programmi per l'insegnamento della storia accentuando giustamente lo studio dei fatti del '900, non Le nascondiamo che siamo rimasti delusi e sconcertati dal fatto che una data così importante per la storia del XX secolo qual'è stata quella del 9 novembre 89 sia passata sotto silenzio nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ci saremo aspettati, vista la Sua sensibilità sull'argomento un Suo scritto sotto forma di circolare ministeriale o meglio di direttiva (l'importanza dell'avvenimento lo avrebbe richiesto), che richiamasse gli studenti ad una necessaria riflessione sulla fine dei regimi comunisti e del "socialismo reale" che tanto sangue e tragedie hanno provocato nel mondo.

Ad oggi non ci risulta che Lei abbia provveduto nel senso da noi auspicato e per tale omissione eleviamo una vibrata protesta.

Siamo certi che non Le mancherà l'occasione per porre rimedio a tale mancanza.

Non disperiamo e fiduciosi attendiamo. Distinti saluti.

SECRETARIA GENERALE
SECRETARIO GENERALE
(Prof. Agostino Scaramuzzino)
1/10/11/1999

Domenica 28 novembre 1999

La Fis torna a denunciare lo strabismo del governo Pubblica istruzione: ancora circolari a senso unico sul '900

IL GIORNALE • Domenica 28 novembre 1999

«Storia del '900, il ministro usa due pesi e due misure»

Roma. Berlinguer è «politicamente smemorato». A contestare il ministro per non aver messo sullo stesso piano, nello studio del '900, le ideologie totalitarie è il presidente della Federazione italiana scuola, Agostino Scaramuzzino che gli ha scritto due lettere (l'11 e il 22 novembre, senza avere risposta). Il segretario del Fis lamenta la «dimenticanza» della caduta del Muro «passata sotto silenzio nelle scuole di ogni ordine e grado» e il fatto che si organizzino visite scolastiche ai campi di sterminio nazisti, ma non ai gulag dell'ex Urss (oltre 400) come quello di Pem oggi museo alla memoria delle vittime dello stalinismo.

Secolo d'Italia

museo degli orrori e meta di numerosi visitatori. Mi chiedo perchè un Ministro della P.I. artefice di una riforma dei programmi di



storia (il decreto porta la sua sola firma) sottolinea ed accentua l'importanza dell'apprendimento della storia del '900 e così attento nel ricordarsi di Gramsci ed altri omette poi di avviare analoghe iniziative volte a far conoscere ai nostri ragazzi le tragedie umane provocate nel novecento in nome dell'ideologia comunista? Nel ringraziarLa per l'attenzione, Voglia gradire distinti saluti.

IL GIORNALE • Lunedì 15 novembre 1999

INTERNI

Nella scuola di Berlinguer c'è ancora il Muro

Il ministro, che manda circolari su argomenti di ogni genere, ha ignorato la caduta del comunismo

Roma, 23/11/1999

Prof. Emilio Brogi
Presidente di Gymnasium

Egregio Presidente complimenti per la coraggiosa iniziativa intrapresa contro l'omologazione culturale dei libri di testo di storia nelle scuole. In tale contesto mi permetto di segnalare un episodio. Nella qualità di Segretario Generale della F.I.S. (Federazione Italiana Scuola) in data 11 novembre 1999 ho scritto al Ministro Berlinguer protestando vivamente per il fatto che in occasione del decennale della caduta del muro di Berlino ha ommesso di emanare una circolare con la quale invitare i ragazzi ad una approfondita riflessione sul significato storico di tale avvenimento.

Successivamente in data 22 novembre ho scritto sempre al Ministro lamentando che la lodevole iniziativa avviata lo scorso anno e riproposta quest'anno con la circolare n. 264 del 5/11/99 che consente alle scuole di ottenere un finanziamento per un progetto educativo didattico alla fine del quale è prevista una visita nei campi di sterminio nazisti non venisse estesa con le stesse modalità per una visita ad uno dei tanti Gulag disseminati nell'ex Unione Sovietica come ad esempio quello di Pem (ai piedi degli Urali) oggi eretto a

FIS Federazione Italiana Scuola

2 2 NOV. 1999
ROMA

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. 1492 All.

Risposta a nota N.

OGGETTO: "Il 900. I giovani e la memoria"

Egregio Ministro,

abbiamo atteso alcuni giorni prima di inviarLe questa seconda lettera, perché ci auguravamo che la segnalazione fattaLe con la ns. del 11 Novembre 1999 prot. 1491 meritasse, per l'argomento trattato, un minimo di riscontro.

Sospinti dal nostro inguaribile ottimismo perseveriamo nello scriverLe e continuiamo a sperare in un Suo ravvedimento.

Questa volta l'occasione ci viene fornita dalla Circolare Ministeriale n. 264 del 5/XI/1999 che conferma ed estende alle scuole medie inferiori le indicazioni emanate con la Sua precedente circolare (n. 411 del 91/X/198) ed avente per oggetto: "Il 900. I giovani e la memoria". Non ci è sembrato vero, alla luce di quanto esposto con la nostra di cui in premessa di leggerla tutto d'un fiato, pensando di trovare in un contesto così ampio qual è dato dal titolo dell'oggetto, una risposta sia pure indiretta a quanto da noi lamentato. Siamo invece rimasti delusi e allibiti e stentavamo a credere a quanto leggevamo quando, fin dalle prime righe, siamo incorsi nella seguente prosa: "Con riferimento al 60° anniversario della promulgazione delle leggi razziali in Italia e all'opportunità di richiamare l'attenzione dei giovani sul contesto storico in cui nacquero e sulle conseguenze a cui dettero origine gli eventi ad esse collegati, il Ministro della-P.I. ha predisposto un apposito finanziamento..... Per i progetti che affrontino, nei modi e con gli strumenti appropriati le problematiche connesse, e che prevedano come conclusione dell'itinerario formativo, la visita ad uno dei campi di sterminio nazisti. La circolare in questione prosegue poi dettando specifiche istruzioni per le istituzioni scolastiche e ribadisce che "dovrà essere preso in considerazione prioritariamente l'obiettivo educativo a cui tutto il progetto è finalizzato e la sua capacità di produrre significative ricadute all'interno della comunità scolastica".

Ben fatto Signor Ministro, ma questa volta con questa iniziativa Lei è incorso in una mancanza ben più grave: non si tratta infatti di una omissione come quella relativa alla mancata celebrazione del decennale della caduta del Muro di Berlino (9/XI/89 - 9/X/99). Lei ha praticato e realizzato lo strabismo politico delle due misure di fronte a fatti egualmente esecrabili.

Ci chiediamo, perché escludere da questo percorso educativo e formativo (la riflessione su fatti altrettanto tragici commessi in nome di una ideologia) la possibilità per i nostri ragazzi di visitare e conoscere la realtà dei paesi a regime socialista per oltre cinquant'anni ed a uno dei tanti Gulag disseminati nell'ex URSS (oltre 400) come ad esempio quello di Pem oggi diventato un museo degli orrori ed eretto alla memoria delle vittime dei tanti campi di lavoro correttivo di Staliniana memoria?

Ci permettiamo di segnalare su questo argomento un articolo scritto qualche giorno fa (il "Giornale" del 19/11/99) del noto saggista Massimo Caprara che di queste cose - come certamente Le è noto - è un profondo conoscitore per il ruolo che ricopriva all'interno della Direzione del Partito Comunista Italiano all'epoca della segreteria di Togliatti.

Perché Le chiediamo Signor Ministro, questi finanziamenti (all'interno della legge n. 440/1997), cioè questa possibilità di conoscenza per i nostri ragazzi viene offerta solo in un'unica direzione? E' questa l'imparzialità della quale dovrebbe dar prova di fronte alla necessità del sapere dei nostri ragazzi?

E' amaro dover constatare che siffatti comportamenti (un peso due misure) debbano essere ascritti ad un Ministro della Pubblica Istruzione.

Siamo consapevoli n.q. di docenti che è sempre molto difficile per tutti fare i conti con la memoria storica del passato, ma forse quando si ricoprono cariche pubbliche - doloroso che sia - a questo dovere non ci si può sottrarre.

Questa volta, sommamente, Le suggeriamo: per il futuro eviti di cimentarsi con cose così ardue (la storia del 900) e si affidi a qualche collega Campione esperto di storia.

Naturalmente, fiduciosi come sempre, rimaniamo in attesa di riscontro.

Distinti saluti.

SECRETARIA GENERALE
SECRETARIO GENERALE
(Prof. Agostino Scaramuzzino)
1/10/11/1999

Abbattuta la cortina di ferro é necessario abbattere quella del silenzio

**SCUOLA ITALIANA,
LIBRO DI TESTO,
OMOLOGAZIONE
CULTURALE**

3° Convegno Nazionale di Studi
promosso da *Gymnasium* e dall'Osservatorio
permanente dei libri di testo

in collaborazione con



Regione Lombardia
Direzione Generale Cultura

con il patrocinio



Assessorato all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica
della Provincia di Milano

PARLAMENTO EUROPEO



UFFICIO PER L'ITALIA

Milan Marriott Hotel - Via Washington, 66 - Milano

13-14 novembre 1999

LE ASSOCIAZIONI - *Gymnasium* e l'Osservatorio permanente dei libri di testo si propongono, su piani operativi diversi, di favorire la crescita della vita sociale e culturale nazionale mediante la tutela e la valorizzazione del patrimonio di cultura e di valori espressi dalla tradizione italiana nell'ambito di una sempre maggiore presa di coscienza della vocazione europea e mediterranea della nostra nazione.

IL CONVEGNO - Con il terzo Convegno nazionale "Scuola italiana libri di testo, omologazione culturale" si intende apportare un contributo al dibattito in corso sulla Scuola italiana, focalizzando l'attenzione sul problema dei libri di testo nella consapevolezza dell'importanza che il libro di testo assume in una concezione della scuola capace di coniugare sapere e formazione umana. In un contesto sociale e culturale assai ricco e diversificato quale quello della società italiana (ed europea), i libri di testo spesso non sono capaci di esprimere questa vivacità e pluralità della nostra società e della nostra cultura, trasformandosi, viceversa in strumenti di omologazione ideologica e culturale incapaci di fornire allo studente una informazione corretta e soprattutto incapaci di dotarlo di quel minimo di senso critico necessario allo sviluppo della personalità del giovane. Questi problemi saranno affrontati nella prima sessione del Convegno dedicata al tema "Il testo di scolastico spazio di libertà".

La seconda sessione del Convegno, avrà un carattere seminariale e sarà dedicata alla presentazione della Scheda di valutazione del libro di testo, approntata sperimentalmente dall'Osservatorio. Tale strumento è stato concepito come un servizio offerto a famiglie, docenti e studenti capace di individuare immediatamente gli aspetti essenziali relativi ai contenuti, alla didattica e ai valori di riferimento presenti nel libro di testo, al fine di una scelta sempre più equilibrata e qualitativamente elevata del libro di testo.

La terza sessione, infine, intende affrontare, in occasione di una ricorrenza storica - il decennale della caduta del Muro di Berlino - un esempio concreto dei problemi che gli autori di libri di testo di storia si troveranno effettivamente ad affrontare: vale a dire, il crollo di una simile prospettiva ideologica in che misura costringerà a rivedere le categorie storiografiche con le quali sono stati affrontati problemi ed eventi storici del '900 anche nei manuali di storia?

Il convegno è stato presentato da Luca Gallesi membro di *Gymnasium* che ha trasmesso i saluti di S.E. il Cardinal Angelo Sodano, Segretario di Stato del Vaticano, il quale ha formulato i migliori auguri per il buon esito e specialmente miglior attenzione dell'opinione pubblica verso testi e pubblicazioni suggerite per studio e lettura nelle scuole e di Mario Mauro europarlamentare di Forza Italia. La scuola sembra oggi uno dei pochi temi in grado di scuotere politica e mass media, lo dimostra il dibattito sulle prime pagine. Lo stato

*Gli studiosi:
«Sbagliato
pensare di
aver sconfitto
i comunisti»*

moderno non garantisce pane e lavoro ma la scuola libera e gratuita è una finalità secondo la legge quadro per la formazione e valorizzazione della persona. Il sodalizio *Gymnasium* grazie a lungimiranza e sensibilità dell'ass. alla cultura della regione Lombardia Marzio Tremaglia ha trovato riscontri nelle amministrazioni riuscendo a "produrre" tre convegni nazionali e due incontri al meeting. Non solo per analizzare la realtà, ma per proporre strumenti operativi adeguati. Per l'assessore Tremaglia

*Caprara:
«L'89 fu il
primo passo
di una
nuova epoca»*

si devono riconoscere i meriti del Prof. Emilio Brogi (presidente di *Gymnasium*) e degli insegnanti, educatori, pedagogisti che hanno creduto nella positività di un lavoro del genere: costruire strumenti da dare a famiglie, docenti, società civile, per affrontare in maniera critica e consapevole, proponendosi di incidere, su una struttura fondamentale come quella scolastica. Si sta tentando una difesa dall'omologazione culturale dato che il futuro dell'educazione è una delle poche cose reali di cui possiamo parlare, uno dei temi concreti che hanno peso sul futuro della nazione intesa come comunità e che ricade sull'identità del popolo italiano. Dario Vermi vicepresidente della provincia di Milano ha stigmatizzato il Governo del "niet" che si è messo contro una società di uomini liberi capaci di pensare e pensare per il futuro dei figli, bloccando la legge sulla parità. Maria Grazia Cavenaghi

IL GIORNALE • Mercoledì 10 novembre 1999

l'esperto

Mieli: molti testi sono di parte e da riscrivere

Roma. Insegnanti e genitori sul piede di guerra contro i libri di storia adottati nelle scuole superiori accusati di essere spesso e volentieri sbilanciati a sinistra.

Il convegno nazionale in programma a Milano per sabato e domenica si annuncia come un'occasione di dura polemica. L'assise è organizzata dall'Osservatorio permanente dei libri di testo e dall'associazione «Gymnasium», che raccoglie docenti, genitori e studiosi laici e cattolici. Ma è fondata la polemica? L'ex direttore del *Corriere della sera* Paolo Mieli, che fu allievo di Renzo De Felice, non ha dubbi: «La faziosità c'è, eccome. Spesso si nota nei dettagli, nell'uso degli aggettivi e negli avversativi. Ma questo non ci deve far invocare falò». Per Mieli bisognerebbe che i libri di storia per le scuole adottassero un punto di osservazione «davvero» pluralistico. «I manuali andrebbero completati nelle loro parti più recenti e gli autori dovrebbero fare presente che su molti argomenti ci sono punti di vista opposti».

dell'Ufficio di Milano del Parlamento Europeo ha fatto il punto sui programmi per la preservazione della memoria dei perdersi la memoria della tradizione italiana ed europea? Non vogliamo opporre un altro pensiero unico e omologato - ha con-

LA PROTESTA/1

«In 2ª media libri da sindacalisti»

popoli, del patrimonio culturale in tutte le sue forme per divulgare la nostra cultura e adeguare i giovani a competere sul piano europeo e mondiale. Per Emilio Brogi - ma cerchiamo di creare uno spazio di libertà, crescere una generazione diversa, sensibile, critica, abituata alla libertà. I 40 anni di omologazio-

LA PROTESTA/2

«Enciclopedie faziose»

Brogi presidente di *Gymnasium* l'attenzione che finalmente i media danno ai manuali ed ai problemi di approccio complessivo dell'educazione è significativo. Ricordiamoci, ha precisato, che il libro di testo è forse ormai uno dei pochi volumi che i giovani prendono in mano e magari leggono. Perciò sono forse portati a pensare che sia l'unica fonte di verità. Problema delicato. E non è solo in ballo la storia e quel che c'è dentro di ideologico. Anche i manuali di scienze, letteratura, sono a rischio anche per quel che non c'è scritto; che viene annullato riguardo a eventi. Si

ne, sono colpa non solo della politica, ma di certi editori. Corriamo il rischio della rincorsa verso il basso come per le TV. Il manuale è prodotto strano: scelto dal docente, pagato dalla famiglia e usato dallo studente. Chiediamo che la famiglia sia consultata sia coinvolta, questo investe la responsabilità dei genitori nell'educazione. *Gymnasium* nel 2000 presenterà la prima idea di antologia multimediale e ipertestuale europea. Alla successiva tavola rotonda fra giornalisti sono intervenuti Dario Fertilio del *Corriere della Sera*, portavoce anche dei

Comitati per le libertà, Mauro Anselmo di Pano-rama, Gennaro Malgieri direttore del Secolo d'Italia, Alberto Campoleoni dell'Eco di Bergamo e del SIR, Massimiliano Lussana de "Il Giornale". Nel pomeriggio Salvatore Alvaro dell'Osservatorio permanente per la qualità dei libri di testo, ha coordinato interventi e comunicazioni tecniche. La prof.ssa Laura Boccenti Invernizzi ha illustrato una traccia utile per una scheda di valutazione dei testi, riflettendo anche sul senso complessivo da dare alla formazione con Gymnasium che propone un sapere di tipo realista ritenendo che il senso delle cose può essere conosciuto e

tamente trasparenti, condivise da tutti. Essere "certificati" vuol dire questo. Ma chi autorizza? Un'ente all'esterno delle istituzioni che promana dall'Unione Europea. Sono seguite quindi brevi comunicazioni iniziate con Ethel Porzio Serravalle consulente dell'AIE, (Associazione Italiana Editori) che ha garantito che verrà diffuso il modello di scheda perché nella loro libertà, gli editori ne tengano conto. Ma comunque a suo parere, non ci debbono essere terze figure fra insegnanti e Ministero. Il prof. Alvaro ha ragionevolmente fatto presente che si chiede solo autonomia nella scelta dello strumento-libro. Felice Crema docente dell'Università Cattolica ha rievocato scandali famosi alla Minerva a fine '800 ed inizio '900, per i testi visti dal Ministero. "Ciò indica

dagli anni 1970; ribadendo l'adesione a Gymnasium per la necessità di unire le forze contro le ideologie totalizzanti. Per la Prof.ssa Calderini la bozza di decreto del Ministero di cui si è parlato è inquietante e riprende l'eterna tentazione dirigista della Sinistra con non meglio precisati

Un docente ha protestato con una lettera diretta al titolare della Pubblica Istruzione, ma non ha ancora avuto risposta

controlli di qualità sui prodotti. Giam-piero Camiciotti, autore di testi di psicopedagogia, ha ribadito l'estrema importanza nella scuola elementare del manuale, il vissuto interiore che genera in coloro su cui influisce il testo rispetto magari ad altre fasce d'età. "E' infine intervenuto il dott. Luciano Simonelli di Milano che ha intrattenuto l'attento

stesso della persona e consiste nell'attuazione di tutte le potenzialità soggettive che devono svilupparsi in modo armonioso ed equilibrato. L'acquisizione del sapere, inteso come assunzione di criteri che permettano di cogliere il senso della realtà in genere e della cultura in specie, è in relazione a un preciso aspetto della formazione: la formazione intellettuale. La formazione intellettuale è quel particolare aspetto dell'educazione dell'uomo per cui l'educazione è in rapporto con la verità. Istruire è educare attraverso la conoscenza del vero. Il contenuto di verità di ogni singola disciplina vincola a riconoscere fatti e significati che precedono la valutazione e l'interpretazione soggettiva e che sono il fondamento dell'elaborazione del sapere. La formazione intellettuale passa dunque attraverso l'informazione, ma l'informazione non è di per sé formativa: a seconda di come viene strutturata può formare, disinformare o deformare. Un testo chiaro, organico e proporzionato (tale cioè da riprodurre in modo adeguato alla realtà il proprio contenuto discipli-

ri generali che dovranno essere precisati a seconda delle peculiarità delle singole discipline. Le schede sono rivolte prima di tutto ai genitori, ai docenti e agli studenti delle superiori, quindi agli editori, ai giornalisti e a quanti si occupano di problematiche scolastiche. Le schede rivolte a genitori e studenti non dovrebbero superare le due cartelle, quelle rivolte a docenti e altri operatori dovrebbero essere contenute entro le quattro cartelle.

SCHEDA DI VALUTAZIONE

1. Aspetti relativi al contenuto

- Posizione assunta sui contenuti formativi essenziali
- Qualità dell'informazione
Impostazione ideologica
Selezione o esclusione di argomenti
Descrizione del contesto
Confronto degli spazi occupati dai diversi argomenti
- Linguaggio utilizzato (aspetti contenutistici del linguaggio)
- Organicità dei contenuti
- Altro

2. Aspetti tecnici

- linguaggio utilizzato in rapporto all'età dello studente
- chiarezza formale del testo e sua comprensibilità
- Rapporto fra testo e immagini
- Apparato didattico
- Sussidi per acquisire la metodologia di studio
- Prezzo
- Peso
- Altro

NOTA: Le voci delle due parti sono volutamente pochissime, sia perché la compilazione della scheda deve essere agile, sia in vista di possibili tabulazioni successive che potrebbero essere estremamente interessanti, una volta raggiunto un buon numero di schede compilate. La voce "Altro" permette di esaminare altri aspetti, magari specifici o peculiari del testo in questione.

Secolo d'Italia
Interrogazione di Malgieri sulla mancata celebrazione nelle scuole del decennale del Muro di Berlino
Berlinguer, ancora un'amnesia
Dopo la richiesta di una authority sui libri di testo, cresce la mobilitazione tra i giovani di An

trasmesso. Don Bruno Bordignon responsabile nazionale delle Scuole Salesiane ha utilmente rammentato che già Don Bosco si era interessato dell'argomento e dovette litigare con le autorità del tempo, perché i libri erano imposti dallo Stato e oggi i risultati si vedono.....Ma la persona ha diritto alla libertà di apprendimento, ha concluso, mentre tutti possono vedere come la pianificazione scolastica sia fallita rovinosamente. Così veniamo indottrinati in maniera opposta alla verità. La rappresentazione che ci vien fatta, frutto di ideologia, impedisce la rappresentazione fattuale che possiamo conoscere. Per Don Luigi Negri, docente alla Cattolica di Milano, c'è un sentiero nuovo da percorrere per un contributo concreto: a chi serve il testo? A che servono scuola e cultura? Non possiamo essere così inge-

come il libro sia segnale di una certa scuola. Negli anni 1970 non è un caso che venga contestato da varie parti. Allora come far si che con sia più strumento di controllo del docente ma di confronto? Ora è uno strumento tecnico, di lavoro, e il vincolo tecnico diventa anche vincolo di libertà. La scuola dev'essere guidata da un'unica norma? Non credo sia giusto e utile. Abbiamo una distorsione delle scelte collegiali, sui docenti invece l'esigenza è che prima il testo sia comprensibile, controllabile e in grado di verificare un rapporto relazionale, fra posizione pedagogica e libertà di insegnamento - ha concluso - perché o il testo si usa o il docente è in un certo senso usato".

Maria Elisa Bergamaschini, redattrice di MC2 rivista di scienze, ha invitato a mettersi al lavoro, ad entrare con decisione in campo, presentando il frutto di 20-25 anni di lavoro in equipe. Da quando si parla di riforma, in particolare nel "documento dei saggi" si discetta di formazione scientifica ma che significa? Le scienze naturali hanno un panorama descrittivo con punte ideologiche che non hanno nulla a che fare con l'oggetto scientifico. Chiediamoci cos'è realmente la scienza, ha proposto infine. David Botti esponente dell'associazione Al-leanza cattolica, ha esplicitato le preoccupazioni ed i problemi dei genitori, ricordando saggiamente che gli studenti "li fanno" i genitori, non lo Stato, né gli insegnanti quindi (essi genitori) debbono avere qualche voce in capitolo. Rita Calderini dei Cnads ha ripercorso la storia della militanza antisinistra sin

rio sulla sua personale esperienza di editore.

Domenica mattina chiusura del Convegno con un dibattito sul decennale del crollo del Muro di Berlino e sulle possibilità che nelle scuole quest'evento cruciale venga illustrato adeguatamente. A tale proposito è stata data lettura di una lettera inviata al Ministro della P.I. Luigi Berlinguer dal Prof. Agostino Scaramuzzino nella qualità di Segretario Generale della FIS con la quale protestava con il Ministro avverso il mancato invio nelle scuole di una circolare che invitasse gli alunni ad una riflessione sul decennale della caduta del muro. Coordinati dal Prof. Mario Bernardi Guardi hanno poi polemizzato lo storico Alberto Torresani, il giornalista e scrittore Massimo Caprara, i direttori delle riviste "Ideazione", Domenico Mennitti e "Cristianità" Giovanni Cantori. Chiusura con accenti non rituali per un politico, dell'Assessore all'Istruzione della Provincia di Milano Prof. Angelo Ruggiero.

CRITERI DI ANALISI DEI LIBRI DI TESTO E DI STESURA DELLE SCHEDE DI VALUTAZIONE

I libri di testo scolastici si rivolgono a soggetti che stanno percorrendo un itinerario formativo, essi quindi non possiedono ancora, o hanno un possesso solo parziale, della strumentazione critica su cui l'adulto può contare. Il processo formativo nella sua globalità riguarda l'essere

nare) concorre allo sviluppo del senso critico. Chiarezza, organicità e proporzionalità riguardano in primo luogo il significato che il manuale trasmette. Tutti i libri di testo infatti esprimono un progetto culturale, la "cultura neutra" non può esistere perché i giudizi, per loro natura, sono valutazioni; un manuale che si proponga di trasmettere conoscenze tecniche e abilità senza trasmettere la comprensione del senso, della ragione finale delle conoscenze di cui si dispone, è di fatto impossibile. Oggi sempre più si diffonde la tentazione di ridurre la formazione intellettuale agli aspetti tecnici e funzionale, ma in questo modo si veicola una visione indifferentista e tecnocratica del sapere. Nella stesura delle schede di valutazione sarà pertanto opportuno tenere presente alcuni crite-

Authority per i libri di testo?

Nell'intervento al convegno l'On. Gennaro Malgieri autore dell'ultimo libro "La destra al tempo dell'Ulivo" (Ed. Pantheon) e membro della VII Commissione (Istruzione) della Camera dei Deputati ha riproposto con forza per quanto riguarda l'adozione dei libri di testo nelle scuole l'istituzione di un'authority con compiti specifici di vigilanza. Con tale proposta non si è detta d'accordo naturalmente la dott.ssa Ethel Porzio Serravalle già sottosegretario alla P.I. con il Ministro Lombardi e presente al convegno n.q. di consulente dell'AIE (l'associazione degli editori).

Dopo aver fatto ricordare nelle aule Primo Levi, Gramsci e Pertini, il diessino ha dimenticato la decennale "ricorrenza dell'evento"

nui da credere per l'uomo, per la possibilità di un'educazione libera. Ma è servito al potere. La scuola è struttura pensata in un contesto totalitario per omologare le classi giovani; siamo oramai però a livello psichiatrico. Don Negri infine propone un criterio di valutazione da usare come frontespizio dei manuali: far capire nella struttura stessa del testo quali ragioni reali siano implicate.

Diomede Blasi di Certi-form ha illustrato alcuni aspetti pratici sulla certificazione di qualità. Fatta da organismi che agiscono al di sopra delle parti, su regole che prefissate, definite, comple-

Carta Sociale Europea

(continuazione dalla seconda pagina)

tata da una Parte o dal Comitato governativo, comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmessa dal Segretario Generale alle Parti della presente Carta.

2 Ogni proposta di emendamento presentata secondo le disposizioni del paragrafo precedente ~ esaminata dal Comitato governativo che sottopone il testo adottato all'approvazione del Comitato dei Ministri previa consultazione dell'Assemblea Parlamentare. Dopo l'approvazione del Comitato dei Ministri il testo comunicato alle Parti per accettazione.

3 Ogni emendamento alla parte I ed alla parte II della presente Carta entrerà in vigore, nei confronti delle Parti che lo hanno accettato, il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Per ogni Parte che lo accetta in seguito, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui detta Parte avrà informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della sua accettazione.

4 Ogni emendamento alle parti III a VI della presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario Generale della loro accettazione.

Parte VI

Articolo K - Firma, ratifica ed entrata in vigore

1 La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in cui tre Stati Membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Carta in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente.

3 Per ogni Stato membro che esprima in seguito il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo L - Applicazione territoriale

1 La presente Carta si applica al territorio metropolitano di ciascuna Parte. Ogni firmatario può al momento della firma o al momento del deposito del suo

strumento di ratifica di accettazione o di approvazione, specificare mediante una dichiarazione effettuata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, il territorio che è considerato a tal fine come il suo territorio metropolitano.

2 Ogni firmatario può, al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione o in ogni altro successivo momento, dichiarare in una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che la Carta si applicherà in tutto o in parte al territorio o ai territori non metropolitani designati in tale dichiarazione per il quale o per i quali cura le relazioni internazionali o di assunto la responsabilità internazionale. Nella dichiarazione dovranno essere specificati quali articoli o paragrafi della parte II della Carta accetta in quanto obbligatori per ogni territorio indicato nella dichiarazione.

3 La Carta si applicherà al territorio o ai territori designati nella dichiarazione di cui al paragrafo precedente a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

4 ogni Parte potrà in ogni successivo momento, dichiarare con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa del Consiglio d'Europa che, per quanto concerne uno o più dei territori cui la Carta ~i applica ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, essa accetta in quanto obbligatorio ogni articolo o paragrafo numerato che non ~veva ancor accettato per questo o questi territori. Tali impegni ulteriori saranno considerati parte integrante della dichiarazione originaria per il territorio in questione ed avranno gli stessi effetti a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo M - Denuncia

1 Nessuna Parte può denunciare la presente Carta prima dello scadere di un periodo di cinque anni dopo la data in cui la Carta è entrata in vigore per quel che la riguarda, o prima dello scadere di ogni altro ulteriore periodo di due anni; in ogni caso, un preavviso di sei mesi sarà notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti.

Ogni Parte può, ai sensi delle norme enunciate nel paragrafo precedente, denunciare ogni articolo paragrafo della parte II della Carta che ha accettato, con riserva che il numero degli articoli o dei paragrafi che questa Parte si è impegnata ad accettare non sia mai inferiore a sedici nel primo caso ed a sessantatré nel secondo caso e che questo numero di articoli o di paragrafi continui a comprendere gli articoli scelti da questa Parte tra quelli oggetto di un riferimento speciale nell'Articolo A, paragrafo 1 capoverso b.

3 Ogni Parte può denunciare la presente Carta o ogni articolo o paragrafo della parte II della Carta in base alle condizioni previste al paragrafo 1 del presente articolo riguardo ad ogni territorio cui la Carta si applica ai sensi di una dichiarazione resa secondo il paragrafo 2 dell'articolo

Articolo N - Annesso

L'annesso alla presente Carta e parte integrante della stessa.

Articolo O Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro: a) ogni firma; b) il deposito di ogni

strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c) ogni data di entrata in vigore della presente Carta secondo il suo articolo R; d) ogni dichiarazione in applicazione degli articoli A, paragrafi 2 e 3, D, paragrafi 1 e 2, F, paragrafo 2 e L, paragrafi 1,2,3, e 4; e ogni emendamento secondo l'articolo J; f) ogni denuncia secondo l'articolo M; g) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Carta

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Carta riveduta.

Fatto a Strasburgo il 3 maggio 1996, in francese ed in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli stati membri del Consiglio d'Europa ed al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Annesso alla Carta sociale europea riveduta

Portata dalla Carta sociale europea riveduta per quanto concerne le persone protette

1 Con riserva delle norme dell'articolo 12, paragrafo 4 e dell'articolo 13, paragrafo 4, le persone di cui agli articoli 1 e 17 e 20 a 31 comprendono gli stranieri solo nella misura in cui si tratta di cittadini di altre Parti che risiedono legalmente o lavorano regolarmente sul territorio della Parte interessata, con l'intesa che gli articoli in questione saranno interpretati alla luce delle norme degli articoli 18 e 19.

La presente interpretazione non preclude ad una qualsiasi delle Parti di elargire diritti analoghi ad altre persone.

2 Ciascuna Parte concederà ai rifugiati che rispondono alla definizione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo statuto dei rifugiati e del Protocollo del 31 gennaio 1967 e che risiedono regolarmente sul territorio un trattamento altrettanto favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi della Convenzione del 1951 e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti e applicabili ai rifugiati sopra menzionati.

3 Ciascuna Parte concederà agli apoliti che corrispondono alla definizione della Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo statuto degli apoliti e che risiedono regolarmente sul suo territorio, un trattamento altrettanto favorevole, per quanto possibile, ed in ogni caso non meno favorevole di quello al quale si è impegnata ai sensi di detto strumento e di tutti gli altri accordi internazionali esistenti ed applicabili agli apoliti sopra menzionati.

Parte I, paragrafo 18, e Parte II, articolo 18, paragrafo 1

Le presenti disposizioni non concedono l'accesso al territorio delle Parti e non pregiudicano le disposizioni della Convenzione europea di stabilimento firmata a Parigi il 13 dicembre 1955.

Parte II

Articolo 1, paragrafo 2

La presente disposizione non può essere interpretata né nel senso di vietare né nel senso di autorizzare clausole o prassi di sicurezza sindacale.

Articolo 2, paragrafo 6

Le Parti potranno prevedere che questa disposizione non si applichi:

a) ai lavoratori che hanno un contratto o un rapporto di lavoro la cui durata totale non supera un mese e/o la cui durata di lavoro settimanale non supera otto ore;

b) quando, il contratto o il rapporto di lavoro è di carattere occasionale e/o particolare ed a condizione, in questi casi, che motivi obiettivi giustifichino la non applicazione.

Articolo 3, paragrafo 4

S'intende, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, che le funzioni, l'organizzazione e le condizioni di funzionamento di questi servizi dovranno

ALLEANZA INAIL

MINISTERI PER UNA SCUOLA PIU' SICURA

Scuola sicura significa studenti e insegnanti consapevoli e preparati alle emergenze, che non si fanno prendere dal panico in caso di incendi o altre calamità. Per raggiungere questo obiettivo scende in campo anche l'Inail, in collaborazione con il Ministero dell'Interno, con il Ministero della Pubblica Istruzione e il Dipartimento della Protezione Civile.

Il 26/10/1999 a Roma l'Istituto ha presentato il Progetto "Scuola più sicura 2000", che si propone di giungere a una giornata nazionale nella quale verranno affrontate prove di sgombero veloce da tutte le scuole dell'obbligo, con l'obiettivo di sensibilizzare insegnanti e giovani sui temi della sicurezza e della protezione civile e più in generale dell'antifortunistica. Sono previsti incontri di informazione e formazione su tutto il territorio nazionale, rivolti in particolare a presidi e insegnanti, il primo dei quali si terrà a Milano giovedì 18 novembre 1999.

E' stato anche presentato il video "per chi suona la campanella", realizzato dall'Associazione Ambiente e Lavoro, in prosecuzione della collaborazione con l'Inail già iniziata da un biennio. Il video verrà distribuito in tutte le scuole per promuovere la sensibilizzazione ai rischi da incendio e panico ed affrontare lo specifico tema delle "prove di evacuazione".

Verrà inoltre bandito un concorso tra studenti, differenziato per tipo di scuola, per la realizzazione del manifesto che annuncia la giornata evento di maggio e per l'elaborazione del materiale illustrativo dei piani di evacuazione.

Il Progetto promosso dall'Inail, finalizzato alla conoscenza e alla gestione delle emergenze, si collega al Programma "Scuola Sicura" avviato sperimentalmente fin dal 1992 da Interno, Pubblica Istruzione

e Protezione Civile; la presentazione è avvenuta nell'ambito della "Terza settimana per la sicurezza e l'educazione ambientale", promossa dai Ministeri dell'Ambiente e della Pubblica Istruzione (25-31 ottobre 1999).

Nel corso dell'incontro, l'Inail ha anche presentato gli ultimi dati sugli infortuni scolastici, che indicano in tutta Italia un trend di aumento dei casi denunciati, ma di diminuzione di quelli indennizzati, a seguito di una minore gravità degli infortuni.



essere determinate dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale, da convenzioni collettive o in ogni altra maniera appropriata alle condizioni nazionali.

Articolo 4, paragrafo 4

La presente disposizione sarà interpretata nel senso di non vietare un licenziamento immediato in caso di grave mancanza.

Articolo 4, paragrafo 5

Una Parte può prendere l'impegno previsto nel presente paragrafo quando le trattenute sui salari sono vietate per la grande maggioranza di lavoratori, sia dalla legge sia da convenzioni collettive o sentenze arbitrali, fanno eccezione le persone che non sono oggetto di tali strumenti.

Articolo 6, paragrafo 4

Ogni Parte può, per quanto la concerne, regolamentare per legge l'esercizio del diritto di sciopero, a condizione che ogni altra eventuale limitazione a questo diritto possa essere giustificata in base ai sensi dell'articolo G.

Articolo 7, paragrafo 2

La presente disposizione non impedisce alle Parti di prevedere per legge la possibilità, per gli adolescenti che non hanno l'età minima prevista, di effettuare lavori rigorosamente necessari per la loro formazione professionale quando il lavoro è svolto sotto il controllo del personale competente autorizzato e la sicurezza e la protezione degli adolescenti sul lavoro sono garantite.

Articolo 7, paragrafo 8

S'intende che una Parte ha adempiuto all'impegno previsto nel presente paragrafo quando si conforma al tenore di detto impegno disponendo nella sua legislazione che la grande maggioranza delle persone di età inferiore a diciotto anni non sia impiegata in lavori notturni.

Articolo 8, paragrafo 2

Questa disposizione non può essere interpretata nel senso di sancire un divieto a carattere assoluto. Potranno essere ammesse eccezioni, ad esempio, nei seguenti casi:

a) e la lavoratrice ha commesso una mancanza che giustifica la rottura del rapporto di lavoro,

b) se l'impresa in oggetto cessa l'attività;

c) ce il termine previsto dal contratto di lavoro è scaduto.

Articolo 13 paragrafo 4

L'espressione "e con riserva delle condizioni stabilite in tali accordi" figurante nell'introduzione al presente paragrafo significa che, per quanto concerne le prestazioni indipendenti da un sistema previdenziale contributivo, una Parte può esigere il compimento di un determinato periodo di residenza prima di concedere queste prestazioni ai cittadini di altre Parti.

Articolo 13, paragrafo 4

I governi che non sono Parti alla Convenzione europea di assistenza sociale e medica possono ratificare la Carta per il presente paragrafo, con riserva di accordare ai cittadini delle altre parti un trattamento conforme alle norme



**FAI CONOSCERE
L'ASSOCIAZIONE
"KIRNER"
AL COLLEGA
PIÙ CARO:
TE NE SARÀ GRATO**

di detta Convenzione.

Articolo 16

S'intende che la protezione concessa da questa disposizione include le famiglie monoparentali.

Articolo 17

S'intende che la presente disposizione include tutte le persone di et  inferiore a diciotto anni, a meno che la maggiore et  non sia prevista prima dei sensi della legislazione applicabile, fatte salve le altre specifiche disposizioni previste dalla Carta, in particolare l'articolo 7.

Ci  non implica l'obbligo di provvedere all'insegnamento obbligatorio fino all'et  sopra menzionata.

Articolo 19, paragrafo 6

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, s'intende per n famiglia de lavoratore migrante almeno il coniuge del lavoratore ed i suoi figli non sposati, per tutto il tempo in cui sono considerati minori dalla legislazione pertinente dello Stato d'accoglienza e che sono a carico del lavoratore.

S'intende che le materie di competenza della sicurezza sociale e le disposizioni relative ai sussidi di disoccupazione, alle prestazioni di vecchiaia ed alle prestazioni ai superstiti, possono essere escluse dalla sfera di applicazione del presente articolo.

2 Non saranno considerate discriminatorie ai sensi del presente articolo le disposizioni relative alla protezione della donna, in particolare per quanto concerne la gravidanza, il parto ed il periodo post-natale.

3 Il presente articolo non preclude l'adozione di misure specifiche volte a rimediare ad inuguaglianze di fatto.

4 Potranno essere escluse dalla portata del presente articolo o da alcune delle sue disposizioni le attivit  professionali che in ragione del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio possono essere affidate solo a persone di un determinato sesso. Tale norma non pu  essere interpretata nel senso di obbligare le Parti a stabilire per via legislativa, o a regolamentare la lista delle attivit  professionali che, per Via del loro carattere o delle condizioni del loro esercizio, possono essere riservate ai lavoratori di un determinato sesso.

Articolo 21 e 22

1 Ai fini dell'applicazione di questi articoli l'espressione rappresentanti dei lavoratori indica le persone riconosciute tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

2 L'espressione la legislazione e la prassi nazionale indica a seconda dei casi, oltre alle leggi ed ai regolamenti, le convenzioni collettive, altri accordi tra i datori di lavoro ed i rappresentanti dei lavoratori, gli uni e le decisioni giudiziarie pertinenti.

Articoli, il termine -impresa Ear-interpretato nel senso di un insieme di beni materiali ed incorporei, avente o non personalit  giuridica destinato alla produzione di beni o alla prestazione di servizi a scopo economico e che dispone di potere decisionale per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato.

3 Ai fini dell'applicazione di questi

S'intende che le comunit  religiose e le loro istituzioni possono essere escluse dall'applicazione di questi articoli anche quando tali istituzioni sono riprese" ai sensi del paragrafo 3. Gli istituti che perseguono attivit  ispirate da determinati ideali o guidate da concetti morali tutelati dalla legislazione nazionale, possono essere esclusi dall'applicazione di questi articoli nella misura necessaria a tutelare l'orientamento dell'impresa.

S'intende che quando in uno Stato i diritti enunciati dai presenti articoli sono esercitati in vari stabilimenti dell'impresa la Parte interessata deve essere considerata come adempiente agli obblighi derivanti da queste disposizioni.

Le Parti possono escludere dalla sfera di applicazione dei presenti articoli le imprese il cui organico non raggiunge una determinata soglia fissata dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

Articolo 22

1 Questa disposizione non pregiudica n  i poteri n  gli obblighi degli Stati in materia di adozione di regolamenti relativi all'igiene ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, n  le competenze e le respon-

sabilit  degli organi incaricati di vigilare sull'osservanza della loro applicazione.

I termini "servizi e strutture sociali e socio-culturali" indicano i servizi e le strutture a carattere sociale e-o culturale offerti ai lavoratori da alcune imprese come l'assistenza sociale, campi sportivi, sale di allattamento, biblioteche, colonie di vacanze, ecc.

Articolo 23, paragrafo 1

Ai fini dell'applicazione di questo paragrafo, l'espressione "il pi  a lungo possibile" fa riferimento alle capacit  fisiche, psicologiche, ed intellettuali della persona anziana

Articolo 24

1 S'intende che ai fini di questo articolo il termine "licenziamento" indica la cessazione del rapporto di lavoro iniziata dal datore di lavoro.

2 S'intende che il presente articolo comprende tutti i lavoratori, ma che una Parte pu  escludere interamente o parzialmente dalla sua tutela le seguenti categorie di lavoratori salariati:

a i lavoratori assunti ai sensi di un

Esiste la "terza via"?
Quale "terza via"?
Leggete



Il volume si pu  ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di L. 10.000 sul c.c.p. 61608006 intestato a SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

contratto di lavoro vertente su un determinato periodo o un determinato compito;

b i lavoratori in periodo di prova o che non hanno il periodo di anzianit  richiesto, sempre che la durata di questo periodo sia stata stabilito in anticipo e che sia ragionevole;

c i lavoratori ingaggiati a titolo occasionale per un breve periodo.

3 Ai fini di quest'articolo non costituiscono valido motivo di licenziamento, in particolare:

a l'affiliazione sindacale, o la partecipazione ad attivit  sindacali al di fuori delle ore di lavoro o, con il consenso del datore di lavoro, durante l'orario di lavoro;

b il fatto di sollecitare, di esercitare o di avere un mandato di rappresentanza dei lavoratori;

c l'aver fatto causa o partecipato a procedure intentate contro un datore di lavoro in ragione di allegate violazioni della legislazione o l'aver presentato un ricorso davanti alle autorit  amministrative competenti;

d la razza, il colore della pelle, il sesso, lo stato matrimoniale, le responsabilit  familiari, la gravidanza, la religione , le opinioni politiche, l'ascendenza nazionale o l'origine sociale;

e i congedi per maternit  o i congedi concessi ai genitori per la cura dei figli

f l'assenza temporanea dal lavoro per causa di malattia o d' infortunio .

4 S'intende che l'indennizzo o ogni altra riparazione adeguata In caso di licenziamento senza valido motivo deve essere determinata secondo la legislazione o regolamentazione nazionale, convenzioni collettive o in ogni altra maniera

• adeguata alle condizioni nazionali..

Articolo 25

1 L'autorit  competente pu  a titolo eccezionale e previa consultazione delle organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, escludere sulla base del carattere speciale del loro rapporto d'impiego talune categorie di lavoratori dalla tutela prevista nella presente disposizione .

2 S'intende che il termine insolvenza" sar  definito della legge e dalla prassi nazionale.

3 I crediti dei lavoratori che sono oggetto di questa disposizione devono almeno comprendere:

a i crediti dei lavoratori a titolo del salario inerente ad un determinato periodo (che non deve essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro;

b i crediti dei lavoratori a titolo di ferie retribuite , dovuti in ragione del lavoro effettuato durante l'anno in cui   avvenuta l'insolvenza o la cessazione del rapporto d'impiego;

c i crediti dei lavoratori a titolo di importi dovuti per altre assenze retribuite inerenti ad un determinato periodo(che non deve essere inferiore a tre mesi nel caso di crediti privilegiati ed a otto settimane nel caso di crediti garantiti) precedente l'insolvenza o la cessazione del rapporto di lavoro;

4 Le legislazioni e le regolamentazioni nazionali possono restringere la tutela dei crediti dei lavoratori ad un determinato ammontare in funzione di un livello socialmente accettabile.

Articolo 26

S'intende che il presente articolo non obbliga le parti a promulgare una legislazione.

S'intende che il paragrafo 2 non comprende le molestie sessuali

Articolo 27

S'intende che il presente articolo si applica ai lavoratori di entrambi i sessi Aveni responsabilit  familiari nei confronti dei loro figli a carico, nonch  di altri membri della loro famiglia diretta i quali necessitano manifestamente delle loro cure o del loro sostegno, qualora tali responsabilit  limitino le loro possibilit  di prepararsi all'attivit  economica, di accedervi, di parteciparvi o di progredire. Le espressioni "figli a carico" e n altri membri della famiglia diretta che necessitano manifestamente di cure e di sostegno" s'intendono secondo il tenore definito dalla legislazione nazionale delle Parti.

Articoli 28 - 29

Ai fini dell'applicazione di questi articoli, l'espressione "rappresentanti dei lavoratori" indica le persone riconosciute in quanto tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

Parte III

Si intende che la Carta contiene impegni giuridici a carattere internazionale la cui applicazione   sottoposta unicamente al controllo di cui nella parte IV.

Articolo A, paragrafo 1

S'intende che i paragrafi numerati possono comprendere articoli che contengono un solo paragrafo.

Articolo B, paragrafo 2

Ai fini del paragrafo dell'articolo B, le disposizioni della Carta riveduta corrispondono alle norme della Carta che recano lo stesso numero di articolo Q di paragrafo, ad eccezione:

a dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo , paragrafi 1 e 3 della Carta;

b dell'articolo 3, paragrafo 3, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della Carta;

c dell'articolo 10, paragrafo 5, della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 10, paragrafo 4 della Carta;

d dell'articolo 17, paragrafo 1 della Carta riveduta che corrisponde all'articolo 17 della Carta;

Parte V - Articolo E

Una differenza di trattamento fondata su un motivo obiettivo e ragionevole non   considerata discriminatoria.

Articolo F

L'espressione "in caso o di guerra o in caso di altro pericolo pubblico" sar  interpretata in modo da includere anche la minaccia di guerra.

Articolo I

S'intende che i lavoratori esclusi secondo l'annesso dagli articoli 21 e 22 non sono considerati nel novero dei lavoratori interessati.

Articolo J

Il termine "emendamento" s'intende nel senso di includere anche l'inclusione di nuovi articoli nella Carta.



VEREINIGUNG F R DEUTSCH-ITALIENISCHE FREUNDSCHAFT

ASSOCIAZIONE PER L'AMICIZIA ITALO-GERMANICA

Palazzetto delle Arti - Via di Ripetta, 41- Roma

XXIII Edizione Premio Capo Circeo

20 novembre 1999

Sala della Protomoteca - Roma

Anche quest'anno si   svolta in Campidoglio, coordinata dal Dott. Gino Ragno, Segretario Generale dell'Associazione per l'amicizia italo-germanica, la cerimonia della consegna del "Capo Circeo" che premia ogni anno personalit  che si sono distinte nel campo della politica, della cultura, dell'economia, dell'industria, della scienza e della storia.

Per la cultura sono stati premiati Claudio Magris (scrittore), Klaus Borchard (Rettore dell'Universit  di Bonn), Werner Keller (Presidente della Goethe Gesellschaft in Weimar); per la politica europea Vladimir Bukosky e Hans Gert P ttering; per l'industria Johann Wohlfarter (Presidente Autogerma) Siegfried Sobotta (Co-Presidente Eucopter); per la storia Alberto Indelicato (ultimo ambasciatore italiano nella DDR); per la scienza Fausto Bruni (Cardiologo-Chirurgo) e Claudio d'Arrigo (Ricercatore oncologico).



Fra le tante personalit  premiate pubblichiamo la fotografia del prof. Claudio d'Arrigo premiato per i risultati raggiunti nel campo della ricerca sui tumori. Nel ringraziare per l'alto riconoscimento ricevuto il dott. d'Arrigo ha rivolto un accorato appello perch  lo Stato assuma in prima persona l'onere della ricerca in questo delicato settore, oggi purtroppo penalizzato da pastoie burocratiche e da notevoli interessi qualche volta al limite del lecito .

ASSOCIAZIONE PER L'AMICIZIA ITALO-GERMANICA SETTORE CULTURALE
Roma, via Ripetta, 41 - Tel.: 06. 3612327- Fax: 06. 3612326

DOMENICA 19 DICEMBRE ALLE ORE 20,30


WEIHNACHTSFEIER - FESTA DEL NATALE TEDESCO
RISTORANTE CECILIA METELLA, Via Appia Antica 125, Tel.: 06 / 51 36 743 (Davanti alle Catacombe di S. Callisto)
CONCERTO CLASSICO-GRAN CENONE DI NATALE ACCENSIONE DEL TANNENBAUM-STILLE NACHT, HEILIGE NACHT, DISTRIBUZIONE DEI REGALI-WEIHNACHTSMANN con l'attrice Maria Luisa Piselli
Tutti i partecipanti dovranno portare un piccolo regalo da consegnare a Babbo Natale - quota Sociale: L. 55.000—Prenotazione obbligatoria al 06 / 36 12 327

31 DICEMBRE 1999

GRAN VEGLIONE PER SALUTARE IL NUOVO MILLENNIO CRISTIANO, PARK HOTEL CIRCEO, San Felice Circeo (Latina). Quest'anno l'Associazione Italia-Germania ha annullato tutti i suoi viaggi in Germania per salutare il Giubileo e l'anno 2000 a Roma, sia per l'esagerata lievitazione dei costi, sia perch  l'era Cristiana  , Romana. Pertanto il 2000 verr  salutato sul luogo dove sbarc  ULISSE e dove ebbe inizio la Civilt  Occidentale.

Gran Veglione del 2000-Cenone superlativo-3 orchestre, che si esibiranno sia sulla Riviera Coperta, sia nel Salone dell'Hotel, sia nella grande discoteca «La Stiva», tutte accessibili ai partecipanti
QUOTA SOCIALE: L. 320.000 (Da versare soltanto in sede di Via Ripetta), che comprende:Pernottamento in stanza doppia all'Hotel TORRE DEL SOL (Vicino a Terracina) Gran Veglione-Colazione del 1. Gennaio, Pranzo di Capodanno al PARK HOTEL CIRCEO
UNA OCCASIONE DA NON PERDERE! IL CIRCEO IN FIAMME VI ASPETTA

STANNO UCCIDENDO LA LIBERTÀ SINDACALE NEL PUBBLICO IMPIEGO



FERMIAMOLI

Questo il titolo di un manifesto fatto affiggere dell'U.G.L. a seguito della probabile esclusione dalle trattative sindacali nel pubblico impiego effettuata dall'A.R.A.N. in merito al mancato raggiungimento del quorum (5%) di rappresentatività nelle elezioni per la costituzione delle R.S.U.

Con riferimento al comparto scuola le elezioni per le R.S.U. sono previste per il mese di dicembre del 2000 ed avremo così modo di verificare se in questo settore (qualora non intervengano pseudo patti federativi dell'ultima ora) il quoziente di rappresentatività del sindacato scuola dell'U.G.L. raggiunge l'1%. Il manifesto in questione precisa fra l'altro che "il mancato raggiungimento del quorum (5%) per un pugno di voti è soltanto un pretesto per uccidere la libertà sindacale".

L'U.G.L. "toccata" dalla ferrea logica attuativa del monopolio sindacale insorge.

La verità è che negli ultimi dieci anni tutti i governi con una serie di decreti attuativi (uno reca perfino la firma del ministro Urbani) e per mezzo dell'ARAN hanno perseguito il disegno politico d'intesa con le Confederazioni C.G.I.L. - C.I.S.L. e U.I.L. di restringere sempre di più il campo dei diritti e delle libertà sindacali

Alla Confederazione U.G.L. diciamo: ben arrivata!!!!

Necessità di un sindacato libero

(continuazione dalla prima pagina)

tuire in vista delle prossime elezioni (2001) un grosso polo di aggregazione per l'area di centro, oggi così frastagliata, l'altro è quello di "sganciare" la CISL da una posizione troppo appiattita sulla CGIL e sull'Ulivo (PDS) per farne un centro di aggregazione, magari su base federativa, per altri sindacati autonomi (CISAL - CONFEDIR - CONFISAL - UGL) e costituire così una grande centrale sindacale che tendendo verso l'aria politica del Polo, contrabilanci la CGIL e contestualmente occupi l'altro spazio politico (attualmente vuoto) proprio del sistema bipolare verso il quale si è avviati. Per quanto riguarda la UIL riteniamo che non essendoci più la cosiddetta unità sindacale con la CISL, non possa più esercitare il ruolo di mediazione che ha avuto fino ad oggi e si avvierebbe inevitabilmente per "appiattirsi" sulle posizioni della CGIL. La recente polemica fra Fabrizio Cicchitto e Pietro Larizza ("Il Giornale del 24 Novembre e 1 Dicembre 1999) dimostra quanto questa preoccupazione sia fondata.

Per quanto ci riguarda non crediamo ad una CISL rinnovata (se non nel suo disegno strategico) che possa "occupare" (in parte) in un prossimo futuro l'area politica del

"Polo delle Libertà", questo a nostro avviso necessita di un sindacato nuovo e libero che sappia proporsi al mondo del lavoro con la stessa ventata di novità e speranza con la quale si sono saputi proporre all'opinione pubblica nel lontano '94 i partiti del "Polo". Al riciclaggio politico degli uomini non abbiamo mai creduto più di tanto, alla speranza di cambiamento degli scenari politici si, ed è per questo, che riteniamo di continuare ad impegnarci per dotarci degli strumenti necessari (una grande Confederazione sindacale) perchè questo disegno politico possa realizzarsi. Un modo per iniziare a lavorare sul concreto e aggregare altre realtà sindacali in altri comparti potrebbe essere quello di proporre emendamenti alla proposta di legge n. 136 e abbinare (rappresentatività sindacale) all'esame della XI Commissione Lavoro della Camera; sarebbe questo anche un modo per dare attuazione all'art. 39 della Costituzione.

C'è necessità di un sindacato libero, indipendente, attento autenticamente al sociale, che in un processo di globalizzazione del mercato consideri il lavoro soggetto dell'economia e non oggetto.

A. S.

Parità scolastica

(continuazione dalla prima pagina)

borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché le modalità per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo.

10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa è stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziati ai sensi del comma 12.

11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità di cui ai commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. E autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap.

Scuola e Lavoro
Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXIII - NUOVA SERIE — N. 10 - 11 Novembre - Dicembre 1999

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - S. Iacopino - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994
Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 7/12/1999 - Stampato il 11/12/1999

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito

dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PENSIONAMENTI

In un momento in cui si riparla necessariamente di riforma del sistema pensionistico riteniamo utile ripubblicare le due possibilità (le condizioni) attualmente in vigore per andare in pensione nel pubblico impiego.

ANNO	1° possibilità Età e 35 anni di contribuzione	2° possibilità contribuzione senza vincoli d'età
2000	54	37
2001	55	37
2002	55	37
2003	56	37
2004	57	38
2005	57	38
2006	57	39
2007	57	39
2008	57	40